



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paola Brianti, Natalia Rosati, Iulia Radcenco, Walter Brianti, Gino Rossi, Marco Busani, Elena Mechkova, Gino Busani, Ida Quarantelli, Alberto Squarcia, Roberto Sartori, Monica Mori, Marco Barezzi, Ignazio Terranova, Cinzia Ruggeri, Angelo Ruggeri, Gianni Ruggeri, Giuseppina Macchiavelli, Maddalena D'Ambra, Massimo Testi, Giovanni Pellegrini, Maria Aguti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Soncini e Francesco Soncini, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Soncini, in Parma, Stradello di P.le Boito 1;

contro

Il Comune di Fontanellato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Rutigliano in Parma, borgo S. Brigida 1;

nei confronti di

Boschi Food & Beverage S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Colombo, Claudia Malavasi e Elisa Cugurra, con domicilio eletto presso l'avv. Elisa Cugurra in Parma, via Mistrali 4;

per l'annullamento, previa sospensiva

1. dell'ordinanza n. 46, in data 18.06.2010, con la quale il Sindaco del Comune di Fontanellato ha disposto il divieto di transito in strada comunale di Ghiara-Albareto nel tratto tra strada Malcantone (Ponte Gaiffa) e il limite di proprietà della ditta Boschi;

2. in particolare, della D.I.A. depositata presso il Comune di Fontanellato il 29.4.2010 dalla ditta Boschi Food & Beverage S.p.A, avente ad oggetto la demolizione di recinzioni in muratura sul ciglio stradale in questione;

nonché quanto ai motivi aggiunti,

1. dell'ordinanza n. 16 del 31.03.2011 del Sindaco del Comune di Fontanellato;

2. di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fontanellato e di Boschi Food & Beverage S.p.a.;

Viste le ordinanze della Sezione nn. 242/2011 e 176/2010 con le quali sono state riscontrate le istanze cautelari contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento sindacale con il quale è stata disposta la chiusura della strada sulla quale insistono le proprietà dei ricorrenti al fine di consentire il solo transito dei mezzi a servizio dello stabilimento della controinteressata Boschi Food & Beverage S.p.a. che svolge la propria attività soprattutto nel periodo di raccolta del pomodoro essendo un'azienda che produce succhi, bevande, zuppe alimentari e conserve. La chiusura è stata asseritamente disposta per motivi di sicurezza in quanto il traffico dei mezzi a servizio dello stabilimento avrebbe causato criticità alla sicurezza stradale.

A seguito dell'ordinanza cautelare di questa Sezione 00176/2010 - con la quale veniva riconosciuto che vi erano elementi per concedere la sospensione del provvedimento al fine di consentire il transito nella strada in questione nel periodo non interessato alla campagna del pomodoro (ottobre-maggio) – il Comune revocava l'ordinanza impugnata con il ricorso principale e disponeva l'immediata riapertura della strada oggetto di causa a fare data dal 9.11.2011.

I ricorrenti impugnavano, tuttavia, tale secondo provvedimento sindacale con atto di motivi aggiunti depositato in data 10 maggio 2011, ritenendo che anche con la seconda ordinanza il Comune avesse disposto la chiusura della strada per un periodo eccedente quello della campagna del pomodoro, ovvero per il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre, laddove veniva depositata in atti la dichiarazione di Confagricoltura di Parma in data 27.05.2001, che afferma che la campagna, negli ultimi dieci anni, è iniziata al più presto in data 17 luglio e è terminata al più tardi in data 10 ottobre.

Anche tale seconda ordinanza è stata revocata dal Comune di Fontanellato nelle more del giudizio.

Chiamata l'intera controversia all'udienza pubblica del 19 giugno 2011, è stata trattenuta in decisione.

1. Come dichiarato dai ricorrenti nella memoria del 24.06.2011, non vi è più interesse alla decisione del ricorso principale e dei motivi aggiunti, mentre perdura l'interesse alla decisione finale relativamente all'annullamento della D.I.A. di cui è stata beneficiaria la ditta controinteressata per la rimozione definitiva delle recinzioni su strada nonché in ordine al risarcimento del danno, in via equitativa, per il periodo concreto in cui la strada è stata chiusa nel periodo afferente la campagna del pomodoro periodo che va dal 1 giugno al 8 giugno 2011. I ricorrenti chiedono, inoltre, la refusione delle spese di lite.

Va ricordato che, con il ricorso introduttivo, i ricorrenti avevano censurato la D.I.A. con la quale la ditta controinteressata aveva effettuato la rimozione definitiva delle recinzioni sulla strada.

2. La D.I.A. della ditta Boschi viene ritenuta illegittima dai ricorrenti per violazione dell'art. 23 d.P.R. 380/2001.

La censura è fondata.

L'art. 23 T.U. Edilizia (ed il corrispondente art. 10 LR 31/02) impone la conformità delle opere oggetto di D.I.A. "agli strumenti urbanistici ... ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie".

La D.I.A. è illegittima perché, prevede la sola demolizione, senza ricostruzione, delle recinzioni (muri di cinta) che separano l'opificio dalla strada, senza prevedere la creazione di altra recinzione e, dunque, viola gli obblighi di sicurezza e le correlate prescrizioni edilizie in materia.

Ne deriva che, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta, non essendovi più la recinzione per effetto delle D.I.A. impugnata, i macchinari (ed edifici) della ditta Boschi si trovano immediatamente prospettanti sulla strada, trovandosi a ridosso della recinzione ora demolita, il che viola le distanze di sicurezza che non possono essere inferiori ai 10 metri o 30 metri al di fuori dei comparti urbanizzati.

Conseguentemente, l'impugnativa dovrà essere accolta per quanto riguarda la D.I.A.

3. Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno in via equitativa – peraltro posta in modo generico e non documentato - stante la revoca dei provvedimenti impugnati e l'esiguità del periodo in cui la strada è stata effettivamente interclusa per i ricorrenti.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

1) Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quanto all'impugnativa dell'ordinanza n. 46, in data 18.06.2010, del Comune di Fontanellato.

2) Dichiara l'improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse quanto all'impugnativa dell'ordinanza n. 16 del 31.03.2011 del Comune di Fontanellato.

3) Accoglie il ricorso quanto alla D.I.A. depositata presso il Comune di Fontanellato il 29.4.2010 .

4) Respinge la domanda di risarcimento del danno.

5) Pone le spese di giudizio a carico del Comune di Fontanellato nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 03/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)